



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 108**

Istituzione dell'Autorità garante dei diritti della famiglia

17/12/2022 - 23:22

# Indice

1. DDL S. 108 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 108.....	4

## **1. DDL S. 108 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 108  
**XVIII Legislatura**

---

Istituzione dell'Autorità garante dei diritti della famiglia

---

Iter

**21 giugno 2018:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.108**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Antonio De Poli](#) ( [FI-BP](#) )

**Cofirmatari**

[Paola Binetti](#) ( [FI-BP](#) ), [Antonio Saccone](#) ( [FI-BP](#) )

[Pier Ferdinando Casini](#) ( [Aut \(SVP-PATT, UV\)](#) ) (aggiunge firma in data 10 aprile 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **23 marzo 2018**; annunciato nella seduta n. 1 del 23 marzo 2018.

Classificazione TESEO

FAMIGLIA , AUTORITA' INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA , ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI

**Classificazione provvisoria**

**Articoli**

COMMISSIONI E ORGANI CONSULTIVI (Art.1), COMPETENZA (Art.2), STUDI E RICERCHE (Art.2), CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Art.2), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.2), REGIONI (Art.2), SERVIZI SOCIALI (Art.2), ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE (Art.2), PERSONE CON DISABILITA' (Art.2), ANZIANI (Art.2), CONSULTORI FAMILIARI (Art.2), AGEVOLAZIONI PUBBLICHE (Art.2), UFFICI (Art.3), PERSONALE AMMINISTRATIVO (Art.3), DECRETI MINISTERIALI (Art.3), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.3)

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente il 21 giugno 2018. Annuncio nella seduta n. 14 del 26 giugno 2018.

Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 14ª (Unione europea), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 108

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 108

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE POLI**, **BINETTI**, **SACCONI** e **CASINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Istituzione dell'Autorità garante dei diritti della famiglia

Onorevoli Senatori. - L'idea di predisporre un disegno di legge in materia di diritti della famiglia è emersa nel corso di questi ultimi anni con l'obiettivo di approfondire i profili giuridici ed economico-sociali relativi alla famiglia nell'attuale momento storico, anche allo scopo di verificare l'attualità delle indicazioni programmatiche della maggioranza e del Governo. Indicazioni programmatiche che richiamano i valori propri di quel sistema di relazioni interpersonali stabili costituito dalla «famiglia», che la Costituzione definisce «società naturale fondata sul matrimonio» (articolo 29) e la Repubblica «riconosce» in quanto preesistente allo Stato. Un luogo dove si realizza la solidarietà tra le generazioni, mediante la cura e l'educazione della prole e l'assistenza ai malati e agli anziani.

In un'epoca in cui il valore preferito dalla nostra cultura sembra essere quello dei diritti individuali, quello per cui ogni mio desiderio si fa legge, la famiglia torna a esigere attenzione per i propri diritti e doveri, che implicano sempre una dimensione di responsabilità e di reciprocità. I diritti della famiglia sono molto di più della sommatoria dei diritti individuali, perché includono tutti quei beni relazionali che traggono la loro energia dalla natura etica dei vincoli familiari. La famiglia ha una sua struttura intrinsecamente etica in cui il senso del dovere non è altra cosa che il senso dell'amore. Non ci si ama per dovere, ma si sa bene che l'amore non ha senso se non si declina nella cura reciproca. E la relazione di cura può essere faticosa, sia che si tratti di bambini che di anziani, di malati o di disabili. A volte perfino frustrante quando ci si trova soli davanti alle difficoltà e non si raggiungono i risultati sperati. L'etica della cura nasce in famiglia ma ha bisogno della rete delle famiglie per raggiungere il suo obiettivo e l'intera rete delle famiglie non ce la farebbe se non ci fosse tutt'intorno una rete di servizi.

Perciò la famiglia è stata e continua a essere un potente ammortizzatore sociale, fattore di protezione (si pensi al fenomeno delle tossicodipendenze, naturalmente contrastate in un ambiente familiare attento ai valori e alle esigenze dei giovani) e di assistenza dei propri componenti nei passaggi cruciali delle fasi essenziali della vita. L'etica della relazione familiare coincide con l'etica della cura concretamente vissuta e risponde al bisogno dell'uomo di non essere e di non sentirsi mai solo. La solitudine è sempre in agguato in questa nostra società e la solidarietà è il primo dei bisogni familiari che la politica e l'intera società devono cercare di soddisfare. La famiglia offre quelle garanzie di continuità e di stabilità di cui tutti abbiamo bisogno e che niente e nessuno possono sostituire, come peraltro ha confermato anche la recente crisi. Pierpaolo Donati parla di *welfare* di nuova impostazione, sollecita uno slancio creativo nell'impostazione delle politiche di *welfare* per superare un approccio assistenzialistico, che non risponde alle effettive esigenze della famiglia. Un tempo il *welfare* aveva un carattere sostitutivo, volto a coprire i bisogni che la famiglia non era in grado di affrontare, con uno stigma emergenziale che assimilava le politiche di *welfare* a quelle di bisogno estremo. Oggi anche il *welfare* deve ripartire dalla famiglia per promuoverne le capacità, per sostenerne la missione naturale, per offrirle gli strumenti necessari affinché ognuno dei suoi membri possa dedicarsi contestualmente alle responsabilità proprie del fare famiglia e alle responsabilità professionali. Oggi il *welfare* sembra

rivolgersi più ai bisogni originati dalle responsabilità professionali che non a quelli derivanti da responsabilità familiari. Anche nella conciliazione dei tempi di lavoro con quelli familiari sono i primi a fare la parte del leone; i tempi familiari restano infatti residuali, soprattutto nelle grandi città, in cui ad esempio i tempi di spostamento da e per il luogo di lavoro, sottraggono al bene " famiglia " la sua linfa vitale. C'è bisogno di rilanciare la gioia di sperimentare una paternità e una maternità generosamente aperte ad accogliere i figli che si desiderano, considerando che la fraternità è il dono più importante che si può fare a un figlio.

Un ruolo di protezione e di assistenza particolarmente importante nell'attuale momento storico a causa dell'effetto dell'invecchiamento della popolazione che già in altre realtà europee, si pensi in particolare alla vicina Francia, ma anche alla Svezia, ha consigliato l'adozione di adeguate misure di sostegno alle famiglie per favorire l'incremento della natalità. Perché, come gli economisti sanno, la crescita della popolazione contribuisce a promuovere i consumi con effetti positivi sul mercato interno. E perché il calo delle nascite, pur dopo la modesta inversione di tendenza recentemente registrata, è comunque il problema della società italiana.

Fin dal 2003, con il Libro bianco del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata ribadita la centralità della famiglia nell'azione politica del Governo, nella convinzione che sia necessario non solo adeguare i servizi per gli anziani e i disabili, ma soprattutto incoraggiare le famiglie italiane a gestire il loro ruolo, attraverso un'attenta politica di incentivi, per incrementare le nascite e favorire la permanenza in casa degli anziani nelle migliori condizioni di vita. Il 6 maggio 2009 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi, nel suo Libro bianco, che raccoglieva le indicazioni del precedente Libro verde del 2008, ha confermato il valore prioritario della famiglia come prima forma di garanzia per una vita buona nella società: «Nel riconoscere e promuovere la famiglia, la società gioca la sua stessa sopravvivenza. Esiste un legame inscindibile tra il benessere della famiglia e quello della società. La famiglia vuol dire tessitura di legami verticali, solidarietà intergenerazionale, relazioni che danno il senso della continuità temporale; vuol dire rapporti di prossimità, parentela e vicinanza orizzontale, che consentono la coesione comunitaria. Serve a trasmettere ai figli il patrimonio, ma anche la cultura, la fede religiosa, le tradizioni, la lingua, e crea quel senso profondo di appartenenza, di consapevolezza delle origini, così necessario alla identità di ciascuno. La famiglia è anche una cellula economica fondamentale. Centro di redistribuzione del reddito e delle rendite. Ed è soprattutto il nucleo primario di qualunque *welfare*, in grado di tutelare i deboli e di scambiare protezione e cura, perché sistema di relazioni, in cui i soggetti non sono solo portatori di bisogni, ma anche di soluzioni, stimoli e innovazioni» (Libro bianco sul futuro del modello sociale «La vita buona nella società attiva», 2009). In questa logica i numeri emersi in occasione della Conferenza nazionale sulla famiglia destano non poco allarme. Quattro sono gli indicatori che sollevano le maggiori preoccupazioni e dettano un segnale importante a tutta la classe politica. Nell'arco di quaranta anni i matrimoni si sono praticamente dimezzati, passando in media dai 420.000 matrimoni l'anno ai 245.000 matrimoni del 2008, come indicato dall' Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Contemporaneamente sono aumentati le separazioni e i divorzi, che nel 2003 ammontavano complessivamente a 138.027. Nel 2007 risultano complessivamente 81.359 separazioni (+1,2 per cento rispetto al 2006) e 50.669 divorzi (+2,3 per cento), pari rispettivamente a 273,8 e a 170,5 ogni 100.000 persone coniugate residenti. È cambiata la mappa delle famiglie, per cui sono aumentate quelle composte da uno o due componenti, pari al 55,4 per cento, mentre solo nel 28 per cento delle famiglie ci sono dei minori e solo nel 36,5 per cento degli anziani. Sembrano dati anonimi, eppure questi numeri ci dicono molte cose, perfino troppe se cominciamo dall'anno preso in considerazione per calcolare la diminuzione dei matrimoni. Il 1° dicembre 1970 è di fatto l'anno di approvazione della legge sul divorzio (legge 1° dicembre 1970, n. 898), una legge inizialmente approvata per venire incontro ad alcune situazioni drammatiche di famiglie sofferenti e destinate a un processo di disagio crescente per i coniugi e ancora di più per i minori. Il divorzio appariva allora come l'*extrema ratio* davanti a situazioni che sembravano non aver alternative. Si è cercato di oscurare le difficoltà che l'esperienza del divorzio provoca sul piano dell'impovertimento affettivo ed effettivo a cui le coppie vanno incontro. Sulle prime pagine dei giornali fin troppo spesso la famiglia appare come il luogo della violenza, del tradimento e

dei piccoli egoismi quotidiani che marcano un visibile stato di sofferenza personale e sociale. Difendere la famiglia significa oggi riproporne la forza coesiva e valorizzarne la capacità di accompagnamento, dandole i mezzi di cui ha bisogno senza avarizia e senza nessuna falsa economia. Il disegno di legge assume questi dati come base degli interventi nel medio-lungo periodo. In particolare tra le cinque grandi strategie per migliorare la vita degli italiani, in materia di politica sociale, un ruolo centrale è riservato alla famiglia, la cui rilevanza ovviamente si ricollega agli altri profili della stessa politica sociale, con riguardo alla cosiddetta «terza età», ai giovani, alle pensioni, alla sanità, ai disabili, al *no profit* e allo sport. Temi tutti che individuano problematiche concrete, valutate sotto specifici aspetti, spesso assistenziali, che ruotano intorno alla famiglia e al suo ruolo sociale, alla sua capacità di costituire un centro di riferimento per gran parte delle situazioni che si ricomprendono nei capitoli anziani, giovani, pensionati eccetera.

Si legge, infatti, nel documento programmatico della citata Conferenza, che la famiglia «è quotidianamente sottoposta a prove onerose: la cura dei figli come l'assistenza degli anziani rimangono, a dispetto di un'impressione diffusa relativa a un presunto eccesso di " Stato assistenziale" a carico delle famiglie, più in particolare, nella maggior parte dei casi, a carico delle donne appartenenti alle generazioni adulte».

In famiglia si tocca con mano come ci sia la necessità di contare stabilmente l'uno sull'altro, rendendo i propri tempi flessibilmente disponibili ai bisogni degli altri, quando si sta bene e quando ci si ammala, quando si lavora e quando ci si diverte. Per tutto ciò c'è bisogno di tempo, un tempo sottratto alla fatica dello stress quotidiano, che ci trova alla fine della giornata sempre più irritabili e carichi delle frustrazioni accumulate sul lavoro, per strada, negli uffici pubblici.

In famiglia si sa bene che volersi bene non è facile, che occorre pazienza per ascoltarsi e che è indispensabile la capacità di fare un passo indietro per ascoltare l'altro quando l'altro vuole parlare. «Il ruolo fondamentale della famiglia nel sostegno ai componenti non completamente autosufficienti, siano essi giovani, o molto anziani, o disabili, è accompagnato da una penalizzazione fiscale anomala sulla scena europea, ingiusta nei confronti delle famiglie con figli, e soprattutto poco comprensibile in un Paese in cui le principali tradizioni culturali e politiche hanno sempre riconosciuto l'indiscussa centralità della famiglia (...). La famiglia è oggi un soggetto penalizzato dal punto di vista fiscale, perché è chiaro che chi vive da solo e fruisce di un certo reddito è più ricco ed ha una capacità contributiva maggiore di chi ha lo stesso reddito ma deve mantenere più persone: occorre invece che soggetto del reddito imponibile sia considerata la famiglia stessa più che la singola persona».

Essenziale dal punto di vista della risposta politica ai problemi evidenziati è il riferimento allo strumento fiscale, che consente di compensare, con minori oneri per la finanza pubblica, l'inadeguatezza delle disponibilità del Fondo sociale e dei servizi resi alla famiglia, nonché di liberare risorse per il mercato interno. Oggi si lamenta una scarsa propensione all'acquisto di beni, anche di prima necessità, e le analisi dei tecnici dimostrano che ciò è dovuto all'aumento del costo della vita, in particolare a seguito dell'adozione dell'euro e dell'aumento dei canoni di locazione e del costo degli immobili, tutte situazioni che hanno limitato le risorse delle famiglie.

Un'elementare esigenza di giustizia, dunque, richiede di intervenire in favore delle famiglie. D'altra parte è noto come l'intera spesa sociale in Italia sia insufficiente. In particolare quella in favore della famiglia rappresenta l'1,4 per cento del prodotto interno lordo (PIL) nel 2009, contro il 3,7 per cento in Danimarca, il 3,4 per cento in Svezia e Lussemburgo, il 2,8 per cento in Germania e il 2,5 per cento in Francia (anno 2007). In realtà queste cifre illustrano solo una parte degli interventi deliberati in favore dei figli e della famiglia. In tutta Europa sono state adottate misure fiscali di sostegno ai nuclei familiari: ad esempio la Francia dispone di un meccanismo di riequilibrio fiscale automatico rappresentato dal cosiddetto «quoziente familiare», che nel nostro Paese costituisce un'antica richiesta delle associazioni familiari.

Quanto alla formazione delle famiglie, che la Repubblica è impegnata ad agevolare (articolo 31 della Costituzione), è noto come l'acquisto della casa da parte delle giovani coppie rappresenti un problema spesso irrisolvibile. Il lavoro dei giovani, infatti, è sempre più precario e non è idoneo a sostenere, secondo le regole del finanziamento bancario, le garanzie richieste: nel 2006 un lavoratore dipendente

guadagnava 1.200 euro rispetto a 2,4 milioni di lire nel 1989 (fonte Banca d'Italia), con una diminuzione di potere di acquisto che ha interessato anche gli anni più recenti in conseguenza dell'aumento dei prezzi seguito all'introduzione dell'euro. Per contro il prezzo delle abitazioni è aumentato del 26,5 per cento negli ultimi tre anni (fonte Banca d'Italia).

Pertanto la politica, riconoscendo il ruolo fondamentale della famiglia nella società e quindi della funzione della natalità, dell'educazione dei giovani e della cura degli anziani, deve agevolare sul piano fiscale le famiglie, in particolare mediante l'assunzione della famiglia come unico soggetto di reddito. E si può immaginare che possa essere riconosciuto anche il valore sociale della cura degli anziani e dei malati mediante la deduzione dal reddito imponibile delle relative spese, in tal modo alleggerendo lo Stato e gli enti locali almeno di parte dei corrispondenti oneri. Il sistema delle deduzioni documentate, inoltre, fa emergere redditi spesso nascosti, da alcune spese sostenute per i ricoveri in case di riposo agli emolumenti pagati ai badanti.

In più, la solidarietà tra le generazioni è fonte di ricchezza non soltanto spirituale, occasione di trasferimento di risorse dalle vecchie alle nuove generazioni e sollecitazione virtuosa al risparmio, in quanto all'interno di questa piccola comunità che è la famiglia si realizzano trasferimenti di reddito da genitori a figli e da figli a genitori, non solo nei momenti di difficoltà. Si tratta di argomenti sui quali si è sviluppata un'ampia letteratura che ha portato a definire la famiglia come «fonte di capitale sociale» per l'incidenza che ne deriva per la società e le istituzioni, una vera e propria risorsa per la nazione. La famiglia, osserva Pierpaolo Donati (*La famiglia come capitale sociale primario*), dà alla creazione del capitale sociale complessivo di una comunità un essenziale contributo. In particolare, nel presentare le varie concezioni del capitale sociale e i risultati delle ricerche empiriche, l'autore introduce una nuova distinzione ancora assente in letteratura, e cioè la distinzione tra capitale sociale primario e secondario, una distinzione che permette di osservare meglio la specificità del contributo della famiglia, chiarendo il ruolo che le associazioni civili hanno nel produrre capitale sociale rispetto alla famiglia. L'analisi delle dinamiche che connettono il capitale sociale della comunità ai cambiamenti familiari nelle strutture e nei comportamenti dimostra che la famiglia aumenta, e non diminuisce, la sua importanza come produttrice del capitale sociale più raro, cioè di quelli che l'autore chiama «beni relazionali». Sono infine suggerite linee di azione per valorizzare, anziché per far deperire, il capitale sociale della famiglia.

È evidente, premesse tali considerazioni, che è necessario, sulla base del quadro costituzionale riferito alla famiglia, definire più nel dettaglio alcuni diritti che si danno per scontati, al fine di evitare il pericolo che la società e le sue istituzioni, assorbite da altri interessi, lascino la famiglia a se stessa e alle sue reti di solidarietà interne e tra le famiglie.

Occorre attivare l'esercizio di un circuito virtuoso di interventi pubblici e di iniziative private mediante la partecipazione alle relative procedure di un soggetto pubblico autorevole che possa veramente interpretare le esigenze delle famiglie italiane.

Il disegno di legge individua questa figura nell'Autorità garante dei diritti della famiglia, che non è equiparabile alle altre autorità che l'ordinamento già conosce in funzione di regolazione e di controllo. Si tratta, invece, di un organismo molto snello che si fa carico delle esigenze che pervengono dalle singole famiglie ma soprattutto dalle associazioni che le rappresentano e le tutelano. Interviene in alcuni procedimenti nei quali si decidono misure che incidono sulla realtà economica e sociale delle famiglie, dalla determinazione dei canoni di affitto alle tariffe di luce e di gas, ai livelli minimi di assistenza sanitaria e sociale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione. L'articolo 117 prevede infatti non solo la potestà dello Stato di legiferare in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ma anche l'obbligo di fare in modo che questi livelli essenziali divengano reali ed effettivi. L'Autorità non interferisce nelle attività delle amministrazioni centrali dello Stato, alle quali, anzi, presta la collaborazione propria di un organismo capace di monitorare la situazione raccogliendo ed elaborando dati su fatti e situazioni che in tal modo la mettono in condizione di suggerire alle amministrazioni e agli enti le iniziative da assumere. Di particolare rilievo, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali, è la possibilità di promuovere intese e convenzioni per

agevolare l'assistenza dei malati e degli anziani e per rendere effettiva la pluralità degli indirizzi culturali e didattici.

Le nostre famiglie sono in grado di offrire molto allo sviluppo della persona, alla società e allo Stato. Hanno una grande forza nell'affrontare le responsabilità e possono essere protagoniste di tale processo. Fare un investimento sulla famiglia significa garantire allo Stato le premesse fondamentali per il vivere civile. Significa, altresì, creare delle condizioni perché l'individuo compia delle scelte giuste e concorra allo sviluppo dello Stato.

Nello specifico l'articolato del disegno di legge dispone quanto segue:

- l'articolo 1 istituisce l'Autorità garante dei diritti della famiglia, la quale opera in piena autonomia con indipendenza di giudizio e di valutazione. Si tratta di un organo collegiale, costituito da cinque membri eletti dal Parlamento, tra persone di elevate doti morali e professionali, con specifica esperienza in ordine ai profili giuridici, economici e sociali concernenti la famiglia. L'Autorità si avvale del Comitato tecnico-scientifico e della Consulta nazionale delle associazioni familiari, organi istituiti nell'ambito della medesima Autorità;
- l'articolo 2 prevede le funzioni dell'Autorità, individuandole nello studio e nella ricerca in materia di problemi economico-sociali della famiglia e nell'impulso e nella consulenza nei confronti delle amministrazioni statali, con le quali collabora segnalando le misure idonee ad assicurare il perseguimento delle finalità concernenti lo sviluppo e la tutela della famiglia. L'Autorità svolge, in particolare, funzioni di natura conoscitiva per accertare le modalità con le quali le amministrazioni statali hanno dato applicazione alle disposizioni di legge e regolamentari concernenti la condizione economica e sociale delle famiglie;
- l'articolo 3 prevede che alle dipendenze dell'Autorità è posto un ufficio di modeste dimensioni, ma idoneo alle esigenze;
- l'articolo 4 reca la copertura finanziaria del provvedimento, valutata prudenzialmente in 500.000 euro annui.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Istituzione dell'Autorità garante dei diritti della famiglia)*

1. È istituita l'Autorità garante dei diritti della famiglia, di seguito denominata «Autorità garante», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. L'Autorità garante è organo collegiale costituito da cinque componenti eletti dal Parlamento, tra persone di elevate doti morali e professionali, con specifica esperienza in merito ai profili giuridici, economici e sociali concernenti la famiglia. L'Autorità garante sceglie il presidente tra i propri componenti.
3. Sono organi dell'Autorità garante il Comitato tecnico-scientifico e la Consulta nazionale delle associazioni familiari. Il Comitato tecnico-scientifico è composto da undici membri, nominati dall'Autorità stessa, scelti tra quelli indicati dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in numero di due per ciascuna delle seguenti categorie: magistrati e avvocati dello Stato, professori ordinari delle università, dirigenti delle pubbliche amministrazioni e consiglieri parlamentari. Del Comitato fanno altresì parte tre dirigenti di associazioni iscritte all'albo tenuto dalla Consulta nazionale delle associazioni familiari, designati dalla Consulta stessa.
4. Se dipendenti pubblici, i componenti dell'Autorità garante sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
5. Entro tre mesi dalla costituzione, l'Autorità garante adotta le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale e la gestione delle spese nel rispetto dei principi generali della contabilità generale dello Stato.
6. I componenti dell'Autorità garante durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

7. Ogni anno l'Autorità garante rende il conto della propria gestione alla Corte dei conti.

Art. 2.

*(Competenze dell'Autorità garante)*

1. L'Autorità garante ha funzioni di studio e ricerca, nonché di impulso e consulenza nei confronti delle amministrazioni statali con le quali collabora e alle quali segnala le misure idonee ad assicurare il perseguimento delle finalità concernenti lo sviluppo e la tutela della famiglia.

2. L'Autorità garante altresì:

a) svolge funzioni di natura conoscitiva per accertare le modalità con le quali le amministrazioni statali hanno dato applicazione alle disposizioni di legge e regolamentari concernenti la condizione economica e sociale delle famiglie;

b) elabora analisi e studi, anche in collaborazione con enti e con istituzioni culturali e di ricerca, effettuando una valutazione delle esperienze maturate all'estero e specificamente nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea, sull'adeguatezza e sulla congruità della legislazione vigente in materia di famiglia, nonché delle misure attuate per fronteggiare situazioni di emergenza legate al disagio familiare;

c) attua il monitoraggio delle attività connesse al rispetto delle disposizioni vigenti aventi riflessi sul benessere delle famiglie, nonché della presente legge;

d) collabora con i Ministri della giustizia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'elaborazione di strategie di contrasto del disagio giovanile nella scuola e nella società, nonché di misure per la tutela dei minori;

e) promuove intese, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti ad assicurare lo sviluppo delle politiche familiari;

f) propone alle amministrazioni dello Stato e agli altri enti pubblici competenti l'adozione delle iniziative, di carattere normativo o amministrativo, che ritiene necessarie per la concreta realizzazione dei diritti della famiglia e del benessere familiare;

g) sollecita le amministrazioni statali ad attuare le misure previste dalle leggi o dai regolamenti vigenti nelle materie di interesse per le famiglie;

h) promuove intese con le regioni e con le associazioni del privato sociale dirette a garantire ai pazienti ricoverati presso presidi ospedalieri pubblici e privati il benessere psico-affettivo e la continuità del rapporto con i propri familiari;

i) promuove intese con le regioni, con gli enti locali, con le istituzioni scolastiche e con le associazioni del privato sociale dirette ad assicurare forme di sostegno alle famiglie nelle quali sono presenti disabili, finalizzate ad agevolare la loro permanenza nell'ambito familiare e il miglioramento della qualità della vita;

l) promuove intese con le regioni, gli enti locali e le associazioni del privato sociale dirette ad assicurare forme di sostegno alle famiglie nelle quali sono presenti anziani, finalizzate ad agevolare la loro permanenza nell'ambito familiare e l'impiego in iniziative di carattere sociale per il miglioramento della qualità della vita;

m) esprime pareri al Ministro della salute in sede di definizione e di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute, relativamente alle attività dei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405;

n) esprime pareri al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in sede di definizione e di aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

o) esprime pareri al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in sede di definizione delle convenzioni nazionali previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

p) esprime pareri in sede di definizione dei parametri per la determinazione delle tariffe per l'energia

elettrica e per il gas da parte della competente l'Autorità.

3. L'Autorità garante riferisce annualmente alle Camere sull'attività svolta, indicando le misure, anche legislative, opportune per l'incremento del benessere della famiglia, per la valorizzazione del ruolo e dei compiti delle associazioni familiari e per l'ulteriore attuazione della sussidiarietà orizzontale.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni l'Autorità garante accede:

a) ai documenti delle amministrazioni dello Stato;

b) alle banche di dati delle amministrazioni dello Stato, anche concordando con queste idonee forme di collegamento telematico.

Art. 3.

*(Ufficio dell'Autorità garante)*

1. Alle dipendenze dell'Autorità garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. Il contingente dell'ufficio è determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta dell'Autorità garante, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di elezione dei componenti dell'Autorità garante.

Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

